

TRIBUNALE DI ANCONA

Sezione Lavoro

R.G.Lav. n. 1390/2022

Il Giudice

Letto il ricorso che precede;
visti gli artt. 415 e 420 c.p.c.;

Considerato che non può essere accolta la richiesta formulata ex art. 151 c.p.c., trattandosi di una forma particolare di notifica che il giudice può autorizzare nei confronti di un soggetto specifico e ben identificato, mentre nel caso di specie per il rilevante numero di destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti l'unica modalità di notifica configurabile è quella per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., per la quale l'istanza che andrebbe rivolta al Presidente del Tribunale non è stata avanzata;

fissa

per la comparizione personale delle parti e per la discussione della causa nel merito l'udienza del 07/03/2023 ore 09:20 ;

manda

al ricorrente per la notificazione alla controparte del ricorso e del presente decreto entro i termini di cui all'art. 415 c.p.c.

avverte

il resistente che è suo onere costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata, mediante deposito nella cancelleria di questo giudice di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e nella quale il resistente dovrà prendere precisa – e non limitata a contestazione generica – posizione sui fatti affermati dal ricorrente, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare (art. 416 c.p.c.)

Ancona, 29/12/2022

Il Giudice

Dott.ssa Tania De Antoniis

(Atto sottoscritto digitalmente)

